

## COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

21.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: <i>Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato)</i> (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B) .....	447
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) Relatore .....	447, 448, 449, 451, 452, 453 454, 456, 459, 460, 461, 462, 464, 470, 471 472, 476, 477, 480, 481, 486, 487, 489, 490
Bargone Antonio (gruppo PDS) .....	448, 449 450, 452, 454, 455, 460, 461, 463 470, 471, 476, 481, 486, 488, 489
Botta Giuseppe (gruppo DC) .....	459, 460, 472 477, 487, 488
Cutrera Achille, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> .....	449, 476, 477, 480, 481, 486
Galli Giancarlo (gruppo DC) .....	481, 488, 489
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale) .....	453, 454, 455, 459, 461 463, 469, 470, 471, 487, 489
Marengo Francesco (gruppo MSI-destra nazionale) .....	471, 472, 476, 481, 486, 487
Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .....	456, 458, 470, 488
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) .....	448 451, 458, 464, 470, 477, 480, 487, 489
Scalia Massimo (gruppo dei verdi) .....	452, 453
Testa Enrico (gruppo PDS) .....	451, 452, 454 455, 456, 460, 461, 464, 469
Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista) .....	450, 452, 453, 454, 455, 460, 481
Turroni Sauro (gruppo dei verdi) .....	448, 454 455, 456, 462, 486, 487
Vito Elio (gruppo federalista europeo) .....	448 449, 450, 451, 453, 454, 456, 458, 459 460, 462, 463, 464, 471, 472, 477, 486, 488
<b>Sostituzioni:</b>	
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	447



**La seduta comincia alle 9,45.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento i deputati Piero Mario Angelini, Teodoro Buontempo e Giuseppe Galasso sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Danilo Bertoli, Francesco Marengo e Francesco Nucara.

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi

ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge-quadro in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera nella seduta del 10 giugno 1993 e modificato dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1993.

Mi auguro che anche oggi ci sia la massima collaborazione, come è avvenuto ieri, in modo da arrivare all'approvazione della legge entro le ore 13; se non ci perdiamo in polemiche e se ci limitiamo all'essenziale, ritengo che questo obiettivo possa essere raggiunto.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sull'articolo 11 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ulteriori subemendamenti:

*All'emendamento 11. 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole 10 mesi con le seguenti 12 mesi.*

0. 11. 8. 4.

Turroni.

*All'emendamento 11.8, comma 1, lettera c), sostituire le parole 14 mesi con le seguenti 18 mesi.*

0. 11. 8. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*All'emendamento 11. 8, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le modalità interdittive di cui al comma 1 sostituiscono, per i casi ivi

previsti, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione di cui agli articoli 20, comma 1, n. 2, e 21, comma 1, n. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

0. 11. 8. 2.

Rizzi, Bargone, Formenti.

**SAURO TURRONI.** Avevo presentato alcuni emendamenti concernenti il testo — ahimé — prodotto dal Senato, con i quali cercavo di modificare in maniera sensibile il numero dei mesi o degli anni lì indicati. Sarebbe pertanto opportuno fare qualche aggiustamento nelle cifre che lei, signor presidente, ha indicato nel suo testo, perché ritengo che dieci mesi dalla sentenza di secondo grado e quattordici mesi dalla sentenza definitiva rappresentino un termine modesto. Ci stiamo infatti occupando di interessi generali: chi fa appalti pubblici di fatto deve tutelare l'interesse generale.

**PRESIDENTE.** Colleghi, non è un mercato! Ho cercato di valutare quali siano le conseguenze per un'impresa che per quattordici mesi non può lavorare. Poi magari 20 mila persone scendono in piazza e si dice allora che la colpa non è nostra e che si deve fare qualcosa. Cerchiamo di capire che chi commette un reato viene condannato per ciò che ha commesso; nel nostro caso l'azienda viene messa fuori mercato per sei, dieci o quattordici mesi, e pertanto ritengo che subisca un grave danno.

**SAURO TURRONI.** Signor presidente, a parte la questione « mercato » — si tratta di un termine che non credo di aver mai sollecitato nelle cose che ho detto e che forse può essere indirizzato ad altri ma non certamente a me — non è che l'impresa venga messa fuori mercato; mi consenta, all'impresa viene impedito per un certo periodo di tempo, fra l'altro abbastanza breve, di partecipare ai pubblici appalti, restando del tutto impregiudicata la facoltà di partecipare a quelli privati. Quest'impresa, partecipando ai

pubblici appalti nei modi che sappiamo, ha « ammazzato » — diciamo così — altre aziende che non si sono prestate a questo gioco, compresi i loro dipendenti, signor presidente, che lei con tanta foga pochi istanti fa ha difeso.

**PRESIDENTE.** Io esprimo il parere sugli emendamenti al nostro esame; la Commissione è libera poi di fissare le date che vuole. Il relatore le ha definite nel proprio emendamento e anche altri colleghi, compreso Turroni, lo hanno fatto.

In qualità di relatore esprimo parere contrario sui subemendamenti Turroni 0.11.8.4 e 0.11.8.3, Vito 0.11.8.1; invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Rizzi 11.1, Turroni 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.7 per convergere sul mio emendamento 11.8.

**AUGUSTO RIZZI.** Ritiro il mio emendamento 11.1.

**ELIO VITO.** Era stato presentato ieri sera un subemendamento all'emendamento 11.8.

**ANTONIO BARGONE.** L'abbiamo già votato; se volevi partecipare alla votazione, dovevi essere qui alle 9,30! Non possiamo ricominciare da capo ogni volta che uno si ricorda di venire in Commissione!

**ELIO VITO.** Sono venuto alle 9,15 e non c'era nessuno!

**PRESIDENTE.** Si tratta del subemendamento 0.11.8.2, riferito al comma 3. Lo porremo in votazione al momento opportuno.

**SAURO TURRONI.** Ritiro gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5. e 11.7.

**PRESIDENTE.** Abbiamo quindi il subemendamento Turroni 0.11.8.4 tendente a sostituire al punto b) le parole « dieci mesi » con le parole « dodici mesi », mentre l'emendamento 11.6 è riformulato

come subemendamento 0.11.8.3 nel senso che al punto c) le parole « quattordici mesi » sono sostituite dalle parole « diciotto mesi ». Il parere del relatore è contrario.

Abbiamo poi il subemendamento Vito e Bargone 0.11.8.1...

ANTONIO BARGONE. Ritiro la mia firma.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Vito il parere del relatore è contrario.

Abbiamo poi il subemendamento 0.11.8.2 a firma Rizzi, Bargone e Formenti, sul quale il relatore esprime parere favorevole. Il Governo?

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Turroni 0.11.8.4. tendente a sostituire, alla lettera b), le parole « dieci mesi » con le parole « dodici mesi », non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Turroni 0.11.8.3 tendente a sostituire, alla lettera c), le parole « quattordici mesi » con le parole « diciotto mesi », non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Vito 0.11.8.1.

ELIO VITO. Questo emendamento, che fino a ieri sera recava anche la firma del collega Bargone - constatiamo ora con dispiacere che è stata ritirata - propone semplicemente che le nuove misure interdittive si aggiungano a quelle già previste negli articoli 20 e 21; in sostanza, le misure previste in tali articoli possono continuare a vivere in quanto non incompatibili con quelle interdittive.

La questione è molto semplice e, nella sua semplicità, credo sia di una enorme gravità: con queste misure interdittive, con questo articolo 11, in questo clima, con queste modalità di votazione - preannuncio, signor presidente, che sulla votazione dell'emendamento 11.8 chiederemo la verifica del numero legale - si sta facendo una cosa molto grave, cioè si annulla, anche se non esplicitamente e direttamente, la cancellazione dall'albo delle imprese con condanne definitive, sostituendola con una sospensione di diciotto mesi. A nostro giudizio, questo è lo spirito completamente contrario a quello con il quale aveva preso inizio l'esame del provvedimento sugli appalti più di un anno fa, quello cioè di risolvere i problemi derivanti dalla vicenda di tangenti senza sanatorie.

Tra l'altro, con il meccanismo del comma 2 - lo dico con franchezza, signor presidente, e voglio che rimanga a verbale -, che favorisce il patteggiamento e che fa in modo che per il patteggiamento si applichino i periodi di sospensione della sentenza di primo grado, otteniamo che imprese che si sono avvantaggiate delle vicende di corruzione e di concussione che conosciamo vadano al patteggiamento - naturalmente non ci vanno i politici o i pubblici amministratori -; hanno già, ai sensi del codice di procedura penale, una pena ridotta e a ciò noi aggiungiamo che possono rapidamente rientrare anche nel meccanismo degli appalti, non considerando invece che comunque hanno avuto un vantaggio ed un merito ingiustificato per quelle vicende giudiziarie. Il patteggiamento, infatti, può avere effetti sulla riduzione della pena ma non sull'inserimento o meno di una certa impresa nell'Albo dei costruttori.

La prospettiva che si apre è che tutte le imprese andranno al patteggiamento sapendo che vi sarà una sospensione di sei mesi. Gli imprenditori che, al contrario, non patteggiassero e fossero assolti in terzo grado avrebbero comunque una sospensione di dodici mesi. In sostanza, si creerebbe un effetto di ingiustizia, nel senso che le imprese che riconoscono la

propria responsabilità e che subiscono una condanna sarebbero sospese per sei mesi mentre quelle che vengono assolte con sentenza definitiva sarebbero comunque sospese per dodici mesi.

Non riesco a capire quale sia la *ratio* di questa norma. Tra l'altro, credo che la soppressione della previsione della cancellazione dall'Albo per le imprese che abbiano subito una condanna definitiva e, a maggior ragione, per quelle che siano state condannate in seguito a patteggiamento, rappresenti un fatto molto grave.

Ecco le ragioni, presidente, per le quali insisto affinché venga approvata la mia proposta di modifica al comma 3, che lascia intatte le misure interdittive previste dal comma 1 e che, contemporaneamente, consente la vigenza anche degli articoli 20 e 21. Di conseguenza, nelle ipotesi di rinvio a giudizio, vigerebbe la sospensione ed il periodo di sospensione, che decorre dalla condanna, sarebbe quello fissato dal comma 1. Quando intervenisse una sentenza definitiva, subentrerebbe il disposto dell'articolo 21. In questo modo, riusciremmo a conciliare entrambe le esigenze manifestate: con la condanna di primo grado interverrebbe una sospensione di soli sei mesi, così evitando una sorta di condanna perenne; nel momento in cui, invece, intervenisse una sentenza definitiva, sarebbero applicate le sanzioni di cui all'articolo 21.

Sono queste le ragioni per le quali insisto perché il mio subemendamento 0.11.8.1 sia approvato. Non vorrei che la Commissione lo respingesse solo per superficialità e per non aver proceduto ai necessari approfondimenti.

ANTONIO BARGONE. Nell'intervento dell'onorevole Vito è contenuta una serie di inesattezze. Egli sta drammatizzando strumentalmente un aspetto che a mio avviso non dovrebbe essere drammatizzato...

ELIO VITO. Non l'ho fatto in modo strumentale! Altri lo hanno fatto!

ANTONIO BARGONE. Vorrei precisare che l'emendamento presentato ieri non tendeva certo a sovrapporre due sanzioni. Saremmo dei pazzi furiosi se volessimo realizzare questo obiettivo. Non credo che nessuna persona sana di mente possa applicare due sanzioni contemporaneamente.

Va inoltre considerato un problema di armonizzazione. Non stiamo procedendo a nessuna operazione di cancellazione delle sanzioni, stiamo soltanto cercando di armonizzare il nuovo testo con quello precedente. Se noi introducessimo il comma 3 così come è stato proposto, vivrebbero gli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962 e, nel contempo, le sanzioni e le misure previste dall'articolo 11.

In definitiva, penso che si risponda a criteri di giustizia. Con l'emendamento Turrone, in presenza di una sentenza passata in giudicato, si prevede una sospensione di diciotto mesi (al limite del fallimento!). Non capisco inoltre per quale ragione il patteggiamento non debba favorire anche l'impresa. Se la sanzione all'impresa segue la sanzione inferta al singolo, non si comprende perché i vantaggi del patteggiamento non dovrebbero riguardare anche l'impresa.

La questione del patteggiamento è molto importante. Chi patteggia pone in essere un atto di collaborazione con la giustizia e, quindi, va premiato. Chi ricorre al patteggiamento va incontro ad una sanzione sicura, anche nelle ipotesi in cui potrebbe negare le proprie responsabilità o comunque intralciare il corso della giustizia. È chiaro che gli effetti che derivano da questo sistema dovrebbero ricadere anche sull'impresa.

Vito, so che non t'interessa, ma vorrei che mi ascoltassi. Se la tua posizione è pregiudiziale, io non parlo più! Se le misure interdittive sono collegate alla posizione del singolo... Presidente, in queste condizioni rinuncio a proseguire.

GIROLAMO TRIPODI. Senza voler drammatizzare la situazione, credo che vada tenuta presente la delicatezza dell'importante passaggio che stiamo affron-

tando. Si tratta di dare una soluzione al problema delle responsabilità delle imprese con riferimento a questioni molto importanti sulle quali si è concentrata l'attenzione di tutto il popolo italiano. A tale riguardo, dobbiamo fornire una risposta precisa, evitando di introdurre ulteriori elementi di confusione o disposizioni finalizzate ad una sanatoria, ad un mini colpo di spugna rispetto a tutte le responsabilità di cui si sono rese protagoniste le imprese in tutti questi anni e che hanno provocato la situazione che tutti conosciamo attraverso il sistema di Tangentopoli e dell'affarismo.

Trattandosi di una materia tanto delicata, credo sia giusto che la Commissione si attenga ad un atteggiamento rigoroso. Ciò non vuol dire che si debba introdurre il principio dell'impossibilità del patteggiamento; tuttavia, dobbiamo tenere conto di una situazione particolare e molto delicata. Se dovessimo introdurre forme annacquate di sanzioni, ovviamente non saremmo compresi da alcuno e, anzi, questa soluzione sarebbe interpretata nel senso di attribuirci la volontà di coprire tutto e di consentire il « perdonò », con conseguente rientro in scena (previo pagamento di un tributo marginale) delle grandi imprese che sono state protagoniste del sistema tangenziale ed affaristico (a volte, anche affaristico-mafioso!).

Voterò a favore dell'emendamento presentato in materia, ma non posso fare a meno di sottolineare come la soluzione di questo problema influirà su tutto l'impianto della legge, trattandosi di un punto cruciale dell'intera impostazione del provvedimento, che è stato imposto dalla realtà venutasi a creare e che potrebbe rischiare di essere offuscato da contenuti pesanti e pericolosi.

AUGUSTO RIZZI. Mi pare che nessuno abbia colto l'aspetto innovativo dell'articolo 11, che sostituisce un sistema di sanzioni che risulta essere applicato più o meno una sola volta dal momento dell'entrata in vigore nell'Albo dei costrut-

tori. Siamo di fronte a sanzioni assolutamente certe e automaticamente applicabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Vito 0.11.8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Rizzi 0.11.8.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli onorevoli Vito, Turroni, Scalia e Tripodi hanno presentato, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del regolamento, una richiesta di votazione nominale sull'emendamento 11.8 del relatore. Pertanto, qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la seduta verrebbe sospesa per un'ora (Commenti).

ENRICO TESTA. Presidente, chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

ELIO VITO. Volete approvare sanatorie in quindici persone?

PRESIDENTE. Onorevole Vito, lei non può pensare di condizionare tutta la Commissione!

ENRICO TESTA. È del tutto evidente che se ci fosse il numero legale in questa Commissione — che si potrebbe anche raggiungere recuperando colleghi impegnati in altre Commissioni — il risultato di questa votazione non cambierebbe per nulla, perché l'orientamento dei gruppi è chiaro. Quindi, i colleghi Vito, Scalia, Turroni e Tripodi sollevano una questione non di legittimità del voto in relazione alla formazione di una chiara maggioranza...

ELIO VITO. C'è stato un voto dell'aula contro il decreto « salva imprese »!

ENRICO TESTA. Devi rispondere agli argomenti miei, non inventartene altri. Ho detto che se qui ci fosse il numero legale, che potremmo anche cercare di raggiungere recuperando colleghi nelle altre Commissioni, non si modificherebbe di un centimetro il risultato del voto. Quindi, non hai sollevato una questione relativa alla legittimità della maggioranza politica che si è espressa su questo punto. Il collega Vito solleva una pura questione formale che ha un mero intento ostruzionistico. È evidente, perché se egli pensasse che la presenza di tutti i colleghi potesse cambiare il risultato del voto, allora la sua azione sarebbe politicamente legittima; in questo modo, è solo formalmente legittima, nel senso che si traduce in un atto di ostruzionismo nei confronti della legge.

Ora, il mio gruppo ritiene inoltre palesemente infondato — e in coscienza penso che anche gli altri colleghi debbano pensarla allo stesso modo — anche il merito della questione, perché il collega Bargone e il collega Rizzi hanno spiegato con grande chiarezza qual è l'intento dell'emendamento 11.8. Non vi è alcuna intenzione « salva cantieri », tanto è vero che abbiamo accettato i subemendamenti presentati dal collega Turroni, ma solo quella di perseguire una maggiore certezza del diritto.

Onestamente, mi rivolgo non tanto al collega Vito — che probabilmente è prigioniero di un comportamento da cui non riesce a liberarsi — quanto ai colleghi Scalia, Turroni e Tripodi: vorrei che questi colleghi sapessero con chiarezza, perché questa è l'intenzione del mio gruppo, che il loro comportamento significa l'affossamento della legge. Quindi, per questioni che considero secondarie, non dico marginali ma sicuramente subordinate ai grandi passi in avanti che questa legge consentirebbe di compiere, il provvedimento in esame rischia di non essere approvato, perché ormai i tempi tecnici sono strettissimi. Me ne dolgo moltissimo. Credo che il loro sia il contrario di un serio atteggiamento riformatore nei confronti di un paese che

vuole cambiare pagina, che non intende continuare ad inseguire le vicende degli anni passati.

Pertanto, alla luce della situazione determinatasi, il mio gruppo rifletterà sul da farsi.

MASSIMO SCALIA. Presidente, poiché lei non ha dichiarato aperta la votazione, prima che lo faccia vorrei chiedere una sospensione di un quarto d'ora della seduta. Al di là delle motivazioni che hanno indotto il collega Vito a presentare la richiesta di votazione per appello nominale, credo che a fronte di una sostanza che è chiara a tutti, con questa parte specifica del provvedimento, si vada verso una sostanziale mitigazione del sistema sanzionatorio.

ANTONIO BARGONE. Non è vero !

MASSIMO SCALIA. È la mia netta sensazione. Non è detto che sia un male, dico semplicemente che forse è opportuno...

ANTONIO BARGONE. Non è vero !

MASSIMO SCALIA. Poi vediamo se è vero o no ! Ho questa impressione. Con una sospensione di un quarto d'ora possiamo chiarirci le idee. Quindi, prima di dichiarare aperta la votazione, pregherei il presidente di concedere una sospensione di un quarto d'ora per affrontare questo punto. Dopo la sospensione, ognuno valuterà come atteggiarsi.

GIROLAMO TRIPODI. Voglio intanto precisare che la mia firma, e credo anche quella degli altri colleghi, apposta alla richiesta di votazione per appello nominale non ha alcun intendimento ostruzionistico, perché riteniamo che la legge, anche se non la condividiamo, vada approvata.

ANTONIO BARGONE. Allora, non si firmano queste richieste !

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, lei è una persona perbene ed io la stimo

molto, però bisogna essere onesti con se stessi fino in fondo. Non si può dire: « Io l'ho firmata, però non vorrei che questo determinasse... ». Lo determina!

**GIROLAMO TRIPODI.** Non intendo ritirare proprio niente né andare a Canossa; che nessuno pensi questo! Abbiamo avanzato una richiesta che scaturisce dalle preoccupazioni che suscitano in noi le disposizioni contenute nell'articolo 11, disposizioni che a nostro avviso possono provocare ripercussioni negative. Abbiamo motivato mi pare molto chiaramente queste nostre preoccupazioni, per cui dichiaro di concordare con la proposta avanzata poc'anzi dal collega Scalia di sospendere brevemente la seduta.

**UGO MARTINAT.** Dichiaro il mio avviso contrario a tale sospensione per un motivo molto semplice: essa, a mio giudizio, più che avere i connotati di una pausa di riflessione ha quelli di una trattativa. Vi sono due posizioni ben precise, l'una favorevole e l'altra contraria al testo dell'articolo 11, per cui una sospensione di un quarto d'ora mi sembra davvero poco risolutiva.

Chiedo, pertanto, al presidente di passare alla votazione dell'emendamento 11.8 e, se non vi sarà il numero legale, ci rivedremo tra un'ora, il che significa che, se vorrete trattare, avrete a disposizione non quindici minuti ma un'intera ora di tempo.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il sottosegretario Cutrera, prima ancora che la richiesta venisse avanzata dall'onorevole Scalia, ha chiesto una sospensione di mezz'ora. Spero che la sospensione venga utilizzata non solo per chiarire questo punto ma anche per altri adempimenti, in quanto non vorrei che alla ripresa ci trovassimo di nuovo a dover fare i conti con queste forme di ricatto, che a me non piacciono.

**ELIO VITO.** Signor presidente, quella da lei usata è un'espressione non corretta e pertanto la inviterei a ritirarla. Da

parte nostra non vi è la volontà di sostenere interessi particolari, ma solo la constatazione delle condizioni in cui sta avendo luogo l'esame di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Di fronte al fatto che vi è una larghissima maggioranza a sostenere un testo di legge, solo perché lavoriamo in una situazione precaria (lo sapevamo benissimo ed il presidente certo non si diverte a dover regolare i lavori della Commissione in ordine ad un provvedimento tanto importante) non mi sembra il caso di avanzare simili richieste. Inoltre, vi prego di confrontare il testo che la Commissione sta per approvare con quello che era stato predisposto dal Senato: stiamo nuovamente riportando il testo al rigore sia morale sia comportamentale che la Camera aveva dimostrato nel momento in cui ha approvato il provvedimento in prima lettura. Se tutto questo viene invece scambiato per cedimento, io non ci sto e come relatore ho cercato di esaminare questo testo con lo stesso spirito con il quale abbiamo lavorato in sede di prima lettura. Per questo motivo prego il collega Vito di non pensare a cedimenti o ad altro: stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 11.

**La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,20.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che era stata presentata richiesta di votazione nominale sull'emendamento 11.8 del relatore; chiedo ai presentatori se insistano su tale richiesta.

**ELIO VITO.** Insisto sulla richiesta di votazione per appello nominale.

**MASSIMO SCALIA.** Non insisto sulla richiesta di votazione per appello nominale.

SAURO TURRONI. Neanch'io insisto su tale richiesta.

GIROLAMO TRIPODI. Non insisto sulla richiesta di votazione per appello nominale.

UGO MARTINAT. Mi associo alla richiesta presentata.

PRESIDENTE. In seguito al ritiro delle adesioni dei deputati Turroni, Scalia e Tripodi, la richiesta di votazione nominale, sebbene ora firmata anche dal deputato Martinat, non risulta appoggiata dal prescritto numero di firme.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 11.8 del relatore, nel testo risultante dal subemendamento testé approvato.

GIROLAMO TRIPODI. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 11.8 del relatore, sulla base delle motivazioni che avevo già espresso in precedenza.

Anche se il nostro gruppo non intende intralciare i lavori della Commissione e vuole dimostrare di non essere animato da alcun intento ostruzionistico, non possiamo fare a meno di rilevare che con l'emendamento in esame si introduce un elemento molto grave per quanto riguarda il problema della trasparenza.

ENRICO TESTA. Il gruppo del PDS voterà contro l'emendamento 11.8 del relatore.

ELIO VITO. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in esame.

UGO MARTINAT. Mi stupisce molto l'atteggiamento del gruppo di rifondazione comunista, che voterà contro l'emendamento in esame ma soltanto pochi minuti fa ha ritirato la propria firma dalla richiesta di votazione nominale che forse avrebbe impedito l'approvazione di un emendamento di questa portata. Mi rendo conto che vi siano in questo momento pressioni e intese e che ci si avvia verso elezioni politiche anticipate.

ANTONIO BARGONE. Onorevole Martinat, il problema non si pone perché voteremo tutti contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Per favore, atteniamoci al tema della discussione. Tra l'altro, lei, onorevole Martinat, è sempre corretto nei suoi interventi.

UGO MARTINAT. Infatti, signor presidente, mi sono limitato a parlare del gruppo di rifondazione comunista e di elezioni anticipate.

Preannuncio comunque il mio voto contrario all'emendamento 11.8 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.8 del relatore, nel testo risultante dal subemendamento testé approvato, accettato dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 11 nel testo del Senato.

ELIO VITO. Credo si renda necessario verificare le conseguenze sui restanti articoli del provvedimento della eventuale reiezione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Se l'articolo 11 non sarà approvato, valuteremo la questione in sede di coordinamento formale.

ELIO VITO. A questo punto credo che, prima di procedere alla votazione dell'articolo 11, sarebbe opportuno sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Assolutamente no. Onorevole Vito, lei si limiti a dichiarare il suo voto sull'articolo 11.

ELIO VITO. In seguito alla reiezione dell'emendamento 11.8, prima del voto finale sull'articolo 11 occorre affrontare un problema di coordinamento. Avanzo pertanto una proposta di sospensione della seduta.

**SAURO TURRONI.** Ricordo che in precedenza ho ritirato numerosi emendamenti presentati all'articolo 11 nel testo del Senato, assolutamente inaccettabile, proprio perché, al di là di alcuni aggiustamenti, la nuova formulazione proposta dal relatore poteva essere considerata accettabile, anche nel modo in cui era stata subemendata.

Ricordo altresì che erano state presentate altre proposte di subemendamento per rendere più efficace il testo proposto dal relatore. Vi è stata tuttavia una reazione ai nostri subemendamenti ed alla richiesta di rendere più incisivo ed efficace il testo, soprattutto laddove l'esclusione, per così dire, perpetua delle imprese legate agli affari di Tangentopoli veniva sostituita da una semplice sospensione temporanea, proprio per evitare che mentre si sta giocando le regole del gioco cambino a favore di qualche partecipante; questa intesa, che era stata raggiunta nello spirito di collaborazione che caratterizza generalmente i nostri lavori, è stata fatta cadere con un artificio che, pur essendo del tutto legittimo, svela quello che si celava dietro tali resistenze, cioè che si vuole accettare quello che è inaccettabile, ossia il testo proposto dal Senato.

**ANTONIO BARGONE.** Cadrà anche il testo del Senato, perché voteremo contro l'articolo 11.

**SAURO TURRONI.** Sto svolgendo la mia dichiarazione di voto e non vorrei essere interrotto.

Per quanto ci riguarda voteremo contro l'articolo 11 che è stato introdotto dal Senato, al quale peraltro avevamo presentato degli emendamenti. Dopo una lunga valutazione, tutte le diverse modifiche al testo della norma sono cadute; a noi non rimane che prenderne atto, essendo ben felici che rimanga la sanzione dell'esclusione dall'albo per quelle imprese che si sono macchiate di fatti connessi a Tangentopoli.

**GIROLAMO TRIPODI.** Voteremo contro l'articolo 11 introdotto dal Senato.

Riteniamo che si siano registrate delle resistenze su una proposta di mediazione che era stata avanzata, tendente a mantenere da un lato la cancellazione dall'albo di quelle imprese che si sono rese colpevoli di gravi responsabilità e dall'altro ad individuare soluzioni di carattere transitorio in merito all'introduzione del patteggiamento.

Sulla base di queste considerazioni, ribadisco il nostro voto contrario all'articolo 11 essendo favorevoli al mantenimento della normativa attualmente in vigore.

**UGO MARTINAT.** Il nostro gruppo non ha presentato emendamenti a questo articolo introdotto dal Senato; dal che si evince chiaramente che la nostra posizione non era e non è certamente contraria.

Indubbiamente il testo normativo mostra molte pecche, ma penso che sia proprio il provvedimento in sé ad evidenziarle. Del resto, già nella seduta di ieri, quando ci è pervenuta la notizia che la Camera sarebbe stata convocata l'11 gennaio, avevamo segnalato la possibilità di una pausa natalizia al fine di riflettere sulla normativa in esame, non tanto perché il Natale porti consigli ma perché forse ciò avrebbe potuto favorire la nascita di qualche buona idea, in modo tale che all'inizio di gennaio ci saremmo potuti ritrovare in questa sede per affrontare in modo più sereno tale problematica così complessa e delicata.

Concludendo, il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 11.

**ENRICO TESTA.** Presidente, voteremo contro questo articolo in modo tale che oltre ad evitare soluzioni non sufficientemente meditate, non vi possa essere nemmeno il sospetto che si sia cercato, attraverso degli emendamenti, di favorire soluzioni diciamo lassiste.

Incontro tuttavia qualche difficoltà nel comprendere cosa volessero i rappresentanti di alcuni gruppi che sono intervenuti. Per esempio, il collega Turroni, con

il quale mi scuso, si è appena dichiarato favorevole all'emendamento del relatore ...

SAURO TURRONI. Ero favorevole a quell'emendamento ma con la modifica da me avanzata!

ENRICO TESTA. Ma la tecnica legislativa è fatta di emendamenti presentati e non di intenzioni!

SAURO TURRONI. Io avevo presentato la mia proposta di modifica.

ENRICO TESTA. Non è comunque questo il problema.

Ribadisco il nostro voto contrario all'articolo 11.

ELIO VITO. Preannuncio il nostro voto contrario.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo ha partecipato alla stesura di questo articolo 11 introdotto dal Senato, esprimendo sullo stesso parere favorevole, parere che conferma anche in questa sede.

Dobbiamo renderci conto di quella che è la situazione dell'industria, in generale, e del settore dell'edilizia in particolare. Di fronte ai problemi che si pongono, con le deviazioni e le corruzioni che si sono registrate in tali settori, non è pensabile arrivare ad un colpo di spugna ma neppure mettere il settore interessato nell'impossibilità di lavorare. Il problema è di così grande rilevanza che il Governo richiede che su questo settore si debba intervenire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 introdotto dal Senato.

(È respinto).

Ricordo che nel corso della discussione dell'articolo 5 era stato approvato, in linea di principio, l'emendamento 5.2

del relatore, sul quale la Commissione bilancio ha successivamente espresso parere favorevole.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del relatore 5.2, già votato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Ricordo altresì che la Commissione aveva accantonato l'articolo 10, in quanto era stata sollevata una questione regolamentare in ordine all'ammissibilità dell'emendamento 10.22 del Governo.

Avverto che il Presidente della Camera, in data odierna, mi ha inviato la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

nelle attuali circostanze ed in presenza di una contestazione formale ritengo di dover applicare con puntuale rigore i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 70, comma 2, del regolamento per l'esame di provvedimenti in terza lettura.

Ritengo pertanto che l'emendamento 10.22 del Governo, che introduce un aspetto non regolato né nel testo approvato dalla Camera né in quello approvato dal Senato, non possa ritenersi direttamente connesso alle modifiche del Senato e sia pertanto inammissibile.

Cordialmente

Giorgio Napolitano ».

Risulta pertanto confermato l'annullamento della votazione effettuata ieri su tale emendamento.

Possiamo pertanto procedere alla votazione dell'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 12.

(Soggetti ammessi alle gare).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)

e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

12. 3.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole ai consorzi e non.

12. 2.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole società commerciali.

12. 6.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 7.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), il consorzio che esegue i lavori deve possedere la qualificazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 nella misura

corrispondente alla quota dei lavori che esegue direttamente.

\* 12. 4.

Botta.

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), il consorziato che esegue i lavori deve possedere la qualificazione di cui agli articoli 9, 10 e 11, nella misura corrispondente alla quota dei lavori che esegue direttamente.

\* 12. 5.

Rizzi.

Il relatore invita la Commissione ad approvare l'articolo 12 nel testo pervenuto dal Senato ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad esso riferiti; l'emendamento Martinat 12.1 è comunque da considerarsi inammissibile, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Botta 12.4 e Rizzi 12.5.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

AUGUSTO RIZZI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 12.5.

ELIO VITO. Gli emendamenti 12.3 e 12.2 hanno un medesimo scopo. Abbiamo previsto che i consorzi tra imprese siano costituiti tra imprese che abbiano singolarmente i requisiti per partecipare alle gare, al fine di evitare la costituzione di consorzi per affidare le norme di ammissione alle gare o per farvi partecipare imprese che altrimenti non ne avrebbero diritto. Abbiamo quindi previsto la costituzione di consorzi, perché rispetto ad una gara d'appalto possono essere compiuti lavori diversi, complementari, funzionalmente connessi ai primi. Questa è la norma generale dei consorzi: le imprese che si consorziano devono essere tutte in possesso, singolarmente, dei re-

quisiti per partecipare alla gara. Tale norma di carattere generale, però, sia nel testo della Camera sia in quello del Senato, non riguarda i consorzi costituiti tra le cooperative e tra gli artigiani. In merito a questi ultimi, quindi, il possesso dei requisiti va inteso non per le singole imprese ma per il consorzio stesso. Ritengo che tale discriminazione a favore di questo tipo di consorzi rappresenti un privilegio francamente inaccettabile, anche perché non va a favore delle piccole cooperative o delle cooperative di artigiani, in quanto le obbliga a consorziarsi per partecipare a gare alle quali non potrebbero partecipare comunque. Si tratta quindi di una norma che apparentemente dovrebbe tutelare e privilegiare i piccoli consorzi di cooperative di imprese artigianali, ma che in realtà li obbliga a consorziarsi per fare in modo che solo così possano partecipare a questo genere di gare.

I miei emendamenti 12.3 e 12.2 prevedono, pertanto, il primo, di sopprimere l'ultimo periodo, al comma 1, lettera b), facendo sì che anche per i consorzi di cui sopra valga la norma generale dei consorzi d'impresa di cui all'articolo 13; il secondo, la soppressione, all'ultimo periodo, lettera b), del comma 1, delle parole « ai consorzi e non », di modo che l'ultimo periodo si leggerebbe nel modo seguente: « I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure d'affidamento devono essere riferiti alle singole imprese consorziate. Sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature ».

Con l'emendamento 12.2, quindi, resterebbe il riferimento alla totalità delle imprese per quanto riguarda i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature ma non per i requisiti in termini di idoneità tecnica e finanziaria. Da questo punto di vista, credo che il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento 12.2 confligga con il criterio generale espresso nella definizione dei consorzi d'impresa.

GIUSEPPE BOTTA. Nel concordare con le osservazioni che il collega Vito ha espresso sui suoi emendamenti, ritengo che il mio emendamento 12.4, identico all'emendamento Rizzi 12.5 - che il presentatore ha ritirato - non sia inammissibile perché tratta materia riferita all'articolo 12. Comprendo le preoccupazioni del relatore, ma al comma 2 dell'articolo 9 è scritto che chi esegue materialmente i lavori deve essere qualificato, per cui bisogna trovare una formula in base alla quale fare in modo, se non è possibile già al momento dell'entrata in vigore della legge avere questa qualificazione, che essa dati almeno a partire dal 1995 e dal 1996. Ciò è reso ancor più pertinente dal fatto che all'articolo 14, comma 2, dove si parla di riunioni di concorrenti, l'offerta degli stessi determina la loro responsabilità solidale: « Per gli assuntori di lavoro scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza ».

Al di là delle lettere di protesta che ho ricevuto in merito a queste mie osservazioni, non riesco a capire perché, se si è riscritta la norma relativa ai consorzi, tutti gli artigiani che vi partecipano possono farlo solo per quanto attiene al loro numero e alla attrezzatura. Se non è possibile pretendere l'iscrizione immediata, vorrei che fosse almeno prevista una data - per esempio il 1996 - entro la quale tutti i soggetti in questione possono essere riscritti, così come prevede l'intero iter della legge.

Con le precisazioni di cui sopra, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Vito 12.3.

UGO MARTINAT. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Vito 12.3, in quanto toglie, obiettivamente, una discriminante palese alla lettera 6) del comma 1 dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vito 12.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Vito 12.2.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 12.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 12.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Botta 12.4.

GIUSEPPE BOTTA. Dichiaro di ritirarlo ma, in base a quanto detto poc'anzi, presenterei un altro emendamento...

PRESIDENTE. Non è possibile presentare emendamenti in questa fase dei lavori. Può invece presentare un ordine del giorno, onorevole Botta.

GIUSEPPE BOTTA. Si trattava di prevedere che a partire dal 1996...

PRESIDENTE. Che significa il riferimento al 1996? Abbiamo tolto i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, per cui si ricorrerà maggiormente al subappalto... Voglio che i colleghi sappiano che in sede di votazione...

GIUSEPPE BOTTA. Ma io lo so...

ELIO VITO. In sede di votazione questi chiarimenti non rientrano nelle funzioni del relatore!

PRESIDENTE. Volevo precisare al collega Botta, che chiedeva una sorta di iscrizione automatica all'albo dopo un certo periodo...

GIUSEPPE BOTTA. No, ho detto che questa iscrizione poteva partire, per esempio, dal 1° gennaio 1996.

**PRESIDENTE.** Ma a cosa riferisce l'iscrizione?

**GIUSEPPE BOTTA.** Mi riferisco all'iscrizione all'albo, perché con l'accoglimento dell'emendamento Vito tutti devono essere riscritti all'albo. Si trattava quindi di specificare che l'iscrizione partisse dal 1° gennaio 1996, anche in considerazione del numero notevole dei soggetti che ne sono interessati.

**ANTONIO BARGONE.** Signor presidente, voteremo contro l'articolo 12 in quanto è stato approvato un emendamento che colpisce in maniera grave la legge. Mi meraviglio del voto espresso dai colleghi del gruppo della democrazia cristiana su questo specifico punto e mi meraviglio soprattutto dell'emendamento del collega Vito. In questo modo si viola un principio costituzionale. Probabilmente la Costituzione viene ricordata solo per certi aspetti e per altri no, a seconda delle strumentalità politiche alle quali bisogna obbedire.

La posizione del collega Vito è di assoluta ignoranza della legge e delle norme costituzionali; si tratta di un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della legge, ed esso ha effetti negativi sulla legge stessa. In pratica si viola un principio costituzionale senza tener conto neanche delle norme che disciplinano l'intera materia, per cui mettiamo sullo stesso piano situazioni, dal punto di vista giuridico, che hanno discipline completamente diverse. Si è trattato di un voto per alcuni aspetti superficiale e comunque a questo punto esso ha ripercussioni gravi nei confronti non soltanto dell'articolo 12, ma dell'intera legge. Voteremo pertanto contro l'articolo e preannunciamo il voto contrario sulla legge.

**ELIO VITO.** Signor presidente, preannuncio innanzitutto il voto favorevole all'articolo 12 e dico subito che in questo paese, in questa Camera, in questa Commissione non c'è ancora la dittatura. Mi

auguro che certi esponenti di partiti che si augurano di governare il paese cambino idea.

**ENRICO TESTA.** Signor presidente, chiedo che la seduta sia sospesa per 30 minuti.

**ELIO VITO.** Signor presidente, credo che debba terminare la mia dichiarazione di voto. Vi è una evidente criminalizzazione del lavoro parlamentare quando la presentazione ed approvazione di emendamenti non è conforme alla volontà del proprio gruppo. O la volontà del proprio gruppo coincide con la maggioranza che si esprime in Commissione, ed allora quella legge è rigorosa, trasparente, corretta, legalitaria e costituzionale, oppure se qualche emendamento passa contro la volontà del proprio gruppo, allora cade tutta la legge. Questo genere di comportamento...

**ENRICO TESTA.** Ma se è tutta la mattinata che sostieni proprio questo!

**ANTONIO BARGONE.** Ma se hai chiesto la verifica del numero legale solo perché non veniva approvato un tuo emendamento!

**ELIO VITO.** Anche se la maggior parte dei nostri emendamenti sono stati respinti noi abbiamo partecipato e partecipiamo ai lavori della Commissione senza minacciare chissà quali precetti natalizi. Sono tuttavia soddisfatto dell'approvazione del nostro emendamento all'articolo 12 e credo che il voto espresso sia legittimo al pari di tanti altri espressi poc'anzi. Ritengo pertanto assurdo criminalizzarlo e su questo vorrei che lei, signor presidente, difendesse i voti che esprimiamo, i quali hanno tutti lo stesso titolo di legittimità.

**GIROLAMO TRIPODI.** Signor presidente, annuncio il voto contrario sull'articolo 12, il quale privilegia soprattutto le grandi imprese a scapito di quelle piccole e di quelle artigiane. Inoltre con tale

articolo viene colpito l'associazionismo e quindi sostanzialmente stravolto l'attuale sistema con pesanti ripercussioni sul piano economico e sociale. Ricordo che mentre la volta scorsa la Commissione votò a favore dell'emendamento, ritenendolo valido sotto il profilo giuridico, sociale ed economico, questa volta ha mostrato diverso avviso.

UGO MARTINAT. Signor presidente, avendo votato a favore dell'emendamento Vito, respingo il nervosismo del collega Bargone il quale ha affermato che il voto prima espresso è stato superficiale. Ognuno può esprimere il voto che vuole, sul quale si può concordare o meno.

ANTONIO BARGONE. Il tuo voto è convinto, lo so, mi riferivo ad altri!

UGO MARTINAT. Comunque noi non abbiamo fatto alcuna polemica quando il PDS ha votato addirittura la legge finanziaria; in quel caso si trattava di un voto molto ponderato, non superficiale, forse interessato.

Signor presidente, credo che il nervosismo che sta serpeggiando la induca a riesaminare l'intera questione. Ho ascoltato poc'anzi la richiesta informale, ma credo che diverrà tra breve formale, del collega Testa di sospendere i nostri lavori per mezz'ora. Ritengo che se qualcuno volesse fare dell'ostruzionismo, cosa che non intendiamo fare, basterebbe intervenire per dichiarazione di voto su ogni emendamento (così come prevede il regolamento) per far sì che il giorno di Natale tutti fossimo qui. Credo quindi che le parole, come scriveva il poeta, siano pietre, ma devono essere calibrate, soppesate. Non intendiamo fare alcuno ostruzionismo, ma riteniamo che sia ponderato ogni atteggiamento assunto. Tuttavia se il gruppo del PDS chiede un'ulteriore sospensione perché non concorda su una decisione della Commissione, non si può accusare il collega Vito di aver richiesto a sua volta una precedente sospensione. Se si va di questo passo tra un po' chiederemo anche noi di sospendere i

nostri lavori e rivedere la nostra posizione di non intervenire per dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti.

Ringrazio il collega Marengo di aver sostituito Buontempo, impegnato oggi in una riunione del consiglio comunale, e preannuncio che siamo disponibili a lavorare tutto il giorno o a ritornare dopo Natale o dopo Capodanno per affrontare più serenamente questa legge che certamente è importante e vitale. Non si può però dire che se non la si approva oggi e non la si invia subito dopo al Senato essa non diventerà mai legge dello Stato. Il Senato, come ella, signor presidente, ben sa, lavorerà solo domani mattina...

PRESIDENTE. Aspetta questa legge.

UGO MARTINAT. Dopo la decisione della presidenza, in ordine alla richiesta di sospensione avanzata dall'onorevole Testa, comunicheremo l'atteggiamento che assumerà il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale. Per concludere, preannuncio il nostro voto favorevole sull'articolo 12.

ENRICO TESTA. In dissenso dal mio gruppo, preannuncio l'astensione sull'articolo 12. Ritiro la richiesta di sospensione avanzata in precedenza; tuttavia, faccio rilevare che proprio questa mattina l'onorevole Martinat ha assunto un atteggiamento ostruzionistico giungendo fino a sottoscrivere una richiesta di verifica del numero legale presentata da un collega di un altro gruppo. Noi non assumeremo alcun atteggiamento ostruzionistico e continueremo a lavorare affinché il provvedimento sia approvato nel più breve tempo possibile.

Ai colleghi Turrone e Scalia, al cui giudizio tengo, vorrei fosse chiaro che le grandi cooperative, come è noto, sono iscritte all'albo e possiedono tutti i requisiti. Il nostro intendimento era quello di agevolare le piccole cooperative e le imprese artigiane che avrebbero potuto mettersi in regola dal punto di vista dei requisiti consorzandosi tra loro; evidentemente non tutti i requisiti, perché come

recita correttamente l'emendamento, quelli concernenti le attrezzature e l'occupazione dovevano restare uguali. Si tratta, quindi, di un emendamento che una parte del mondo delle cooperative e delle imprese accoglierà con grande favore, eliminando concorrenti dal mercato, rendendo possibile l'utilizzo esteso del subappalto.

Desidero ribadire che in questo modo si è votato contro le piccole cooperative e le imprese artigiane, le quali non mi risulta siano iscritte a nessun partito politico. Detto questo, noi continueremo a lavorare affinché la legge sia approvata al più presto.

SAURO TURRONI. Preannuncio che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sull'articolo 12. A noi sembrava sufficiente che i consorzi e non le singole imprese associate partecipassero alle gare; del resto, nulla è specificato per quanto riguarda i consorzi stabili di imprese e le associazioni temporanee neppure alla lettera e). Per questa ragione abbiamo approvato l'emendamento senza con questo voler colpire le piccole imprese, come qualcuno vuole sostenere.

A mio avviso, i requisiti che consentono ai consorzi, siano essi stabili o consorzi di cooperative, o consorzi di imprese artigiane, di essere ammessi alle gare devono essere stabiliti nella loro generalità e non soltanto per una particolare categoria, sia essa pur numerosa.

Credo che tutto ciò debba valere sia per i consorzi di cooperative, sia per i consorzi d'impresa, sia per i consorzi stabili, mentre ho dei dubbi che ciò possa valere anche per le associazioni temporanee che si costituiscono e si sciolgono a mano a mano che vengono istituite.

Per superare questa *impasse* (ho ascoltato con attenzione le considerazioni svolte dal collega Bargone) invito il relatore a presentare un testo tendente a modificare i commi b) e c). Per quello che mi riguarda ho dei dubbi sulle associazioni temporanee di impresa che potrebbero scardinare tutto il meccanismo della legge.

Per queste ragioni preannuncio l'astensione del mio gruppo sulla votazione dell'articolo 12 e dichiaro che guarderemo con favore il testo che il relatore vorrà proporre alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore presenterà un articolo aggiuntivo...

ELIO VITO. Dobbiamo votare l'articolo 12!

PRESIDENTE. Un attimo!

ELIO VITO. Non può preannunciare...!

PRESIDENTE. Certo, che posso preannunciare! Il presidente preannuncia la presentazione di un articolo aggiuntivo all'articolo 12 tendente a raccogliere gli inviti formulati dai diversi colleghi.

ELIO VITO. Vedremo se sarà ammissibile!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 12.01:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 12 devono essere riferiti ai consorzi o alle associazioni e non alle singole imprese consorziate o associate.

12. 01.

Il Relatore.

Credo che questa sia la strada migliore da percorrere se vogliamo fare chiarezza e trasparenza in una materia tanto delicata quale quella degli appalti.

UGO MARTINAT. Ai fini di una maggiore trasparenza dei nostri lavori intervenendo ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del regolamento, le chiedo, signor presidente, di acquisire il parere del Presidente della Camera sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.01, che a mio avviso presenta aspetti che ne dovrebbero determinare l'inammissibilità, poiché riproduce sostanzialmente la disposizione soppressa in seguito all'approvazione dell'emendamento Vito 12.3.

ANTONIO BARGONE. A quali aspetti ci si riferisce?

UGO MARTINAT. L'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore introduce parti completamente nuove.

ELIO VITO. Sì, e fa anche riferimento a parti soppresse! Siamo allo stravolgimento di tutte le regole!

UGO MARTINAT. È già accaduto che un emendamento da lei considerato ammissibile sia poi stato dichiarato inammissibile dal Presidente della Camera!

ELIO VITO. Anch'io chiedo che l'articolo aggiuntivo 12.01 venga sottoposto al giudizio di ammissibilità del Presidente della Camera, anche perché non considero opportuno che a tale riguardo si pronunci soltanto il presentatore dell'articolo aggiuntivo stesso.

Quanto alle ragioni dell'inammissibilità, l'articolo aggiuntivo in esame ripropone, per la parte relativa alla lettera b), un riferimento sul quale la Commissione si è già espressa in senso negativo. Per tale ragione ritengo che l'articolo aggiuntivo 12.01 sia del tutto improponibile e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda il merito della questione, vorrei osservare che stiamo

assistendo ad una sorta di gara sulla trasparenza, questione in merito alla quale ognuno di noi ha una propria concezione particolare. Ogni qualvolta si affronta questo aspetto viene agitata la materia del subappalto. Sembra quasi che con la presentazione del mio subemendamento abbia voluto favorire il subappalto! Ribadisco, signor presidente, che la formulazione del suo articolo aggiuntivo dimostra in che modo si intenda la trasparenza. Si fa addirittura in modo che per l'associazione temporanea di imprese non valga il principio del possesso singolo dei requisiti per partecipare alla gara; ciò dimostra che si vuole non un subappalto che intervenga successivamente all'affidamento dei lavori ma un qualcosa di addirittura peggiore.

In sostanza, si configura un obbligo per il consorzio (e, in generale, per il consorzionismo e l'associazionismo temporaneo o permanente di impresa) di partecipare a quella determinata gara. In definitiva, non è che ciascuno possa partecipare alle gare che prevedono requisiti dei quali si sia in possesso: si può partecipare soltanto alle gare per le quali non si posseggano i requisiti, previa adesione al consorzio od all'associazione. È evidente che siamo in presenza di condizioni nelle quali la trasparenza in ordine allo svolgimento delle gare non è garantita.

In conclusione, per quanto riguarda il riferimento alla lettera b), va senz'altro dichiarata l'inammissibilità, dal momento che la Commissione si è già espressa su questa materia. Per quanto concerne invece il riferimento alle lettere c) e d), esprimo la mia contrarietà assoluta sotto il profilo del merito. Anche in ordine a quest'ultimo punto ritengo che si debba dichiarare l'inammissibilità e a tale riguardo eccepisco un contrasto con quanto previsto dall'articolo 13, in base al quale si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati in possesso dei requisiti richiesti. Questa è la disposizione principale sui consorzi e sulle associazioni! Ad essa, evidentemente, non possiamo derogare, così come

invece di fatto avverrebbe qualora fosse approvato l'articolo aggiuntivo del relatore.

Nel ribadire la richiesta che quest'ultimo venga sottoposto al giudizio di ammissibilità del Presidente della Camera, propongo - anche in considerazione dell'ora - di sospendere i lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** Neanche per sogno! Se lei è stanco, è giusto che si riposi un po'!

**ELIO VITO.** Credo che lei non possa far coincidere in capo alla sua persona le funzioni di presidente e di relatore. Se poi, nella sua qualità di presidente, interrompe anche chi sta parlando, mi consenta di dirle che non svolge bene nemmeno le funzioni di presidente!

**PRESIDENTE.** Sono intervenuto quando lei aveva già concluso il suo intervento.

**ELIO VITO.** No, presidente, non ho finito. Concludo, chiedendo il parere di ammissibilità del Presidente della Camera...

**PRESIDENTE.** Questo lo ha già chiesto!

**ELIO VITO.** ... e proponendo una sospensione dei lavori della Commissione al fine di valutare la posizione dei gruppi sugli articoli successivi.

**AUGUSTO RIZZI.** Se l'emendamento precedentemente bocciato è da considerarsi come una forma di agevolazione, il fatto che sia stato bocciato con riferimento ad una sola categoria di soggetti e venga viceversa, con l'articolo aggiuntivo in esame, riferito a più soggetti, a me pare che non ponga affatto un problema di ammissibilità. Ritengo pertanto che l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore sia da considerarsi ammissibile.

**ENRICO TESTA.** Vorrei far notare che molti dei colleghi intervenuti hanno mo-

tivato il loro voto favorevole all'emendamento presentato dal collega Vito sulla base del fatto che con quella formulazione si sarebbe introdotto un caso specifico, *ad hoc*, per una determinata categoria di imprese. Poiché l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore sana la diversità contenuta nella formulazione precedente, la sostanza di tale proposta di modifica è completamente differente rispetto a quella del testo originario e risponde, mi pare in modo convincente, alle argomentazioni in forza delle quali è stato presentato e sostenuto l'emendamento Vito.

Infine, poiché l'onorevole Vito mi ha accusato di voler fare ostruzionismo e, subito dopo, ha chiesto una sospensione della seduta, sono portato a ritenere che egli non ricordi quello che ha detto un minuto prima.

**GIROLAMO TRIPODI.** Voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore, che consideriamo ammissibile in quanto non riproduce una parte già soppressa. Tuttavia, va considerato che di fronte ad un errore commesso in precedenza dalla Commissione vi è stata la possibilità di recuperare, all'interno di una proposta complessiva e generale, un'esigenza di giustizia e di costituzionalità che noi avvertiamo.

**PRESIDENTE.** Poiché è stata formulata la proposta di sospendere i lavori...

**ENRICO TESTA.** Ma in che termini, presidente?

**ELIO VITO.** Ho chiesto una sospensione - diciamo di quindici minuti - in attesa di acquisire il parere del Presidente della Camera sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di sospendere la seduta in attesa di acquisire il parere del Presidente della Camera sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.01.

(È respinta).

Assicuro che sottoporro' immediatamente al Presidente della Camera la questione dell'ammissibilita' dell'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore.

Passiamo all'articolo successivo.

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

*(Conorzi stabili di imprese).*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di societ  consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonch  i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneit  tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalit  delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altres  le condizioni ed i limiti alla facolt  del consorzio di eseguire i lavori

anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilit  solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purch  ci  avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1998, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacit  finanziaria   comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonch  l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6.   vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.   vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili di cui al presente articolo costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonch  pi  di un consorzio stabile.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle societ  consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non   dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societ  ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 13:

ART. 13.

*(ConSORZI stabili).*

1. Si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1995 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi, la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 35 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), nonché più di un consorzio stabile.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

*(ConSORZI stabili di imprese).*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge, i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla

legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili di cui al presente articolo costituire tra loro consorzi e associazioni

temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonché più di un consorzio stabile.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1, non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

13. 1.

Martinat, Buontempo.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

13. 23.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 1, sopprimere le parole esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e conseguentemente dopo le parole per un periodo di tempo*

non inferiore a cinque anni, *inserire le seguenti* in tutti i casi in cui nel settore dei lavori pubblici intendano agire congiuntamente, esclusivamente tramite i suddetti consorzi.

\* 13. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 1, sostituire le parole* esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici *con le seguenti* in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici esclusivamente tramite i suddetti consorzi.

\* 13. 5.

Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole* esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici *con le seguenti* in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici esclusivamente tramite i suddetti consorzi.

\* 13. 4.

Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole* 31 dicembre 1995 *con le seguenti* 31 dicembre 1997.

\* 13.6.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, sostituire le parole* 31 dicembre 1995 *con le seguenti* 31 dicembre 1997.

\* 13. 7.

Rizzi.

*All'emendamento 13. 8, comma 7, dopo le parole* enti di cui al comma 1 *aggiun-*

*gere le seguenti* e nelle società risultanti da fusioni e scissioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche.

0. 13. 8. 1.

Vito, Bonsignore.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

\* 13. 8.

Il Relatore.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la

tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

\* 13. 9.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

13. 20.

Rizzi.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

5-ter. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

13. 21.

Rizzi.

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:*

5-quater. I benefici di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano fino al 31 dicembre 1997.

13. 22.

Rizzi.

Comunico che in data 21 dicembre 1993 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 13.8 del relatore, che ripristina il testo approvato dalla Camera e soppresso dal Senato, relativo ai benefici finanziari, identico all'emendamento Bargone 13.9. Comunico altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul subemendamento Bonsignore 0.13.8.1, che estende questi benefici anche nei casi di fusioni e scissioni di imprese che eseguono opere pubbliche.

ENRICO TESTA. Vorrei chiedere al collega Martinat di spiegare il senso dei commi 1 e 2 del suo emendamento 13.1 interamente sostitutivo dell'articolo 13. Il comma 1 di questo emendamento - richiamo l'attenzione anche del collega Rizzi - così recita: « Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile... ». Mi sembra che in questo emendamento - posso aver capito male, onorevole Martinat - sostanzialmente si chieda qualcosa di analogo, anzi addirittura uguale, a quello contro cui il collega Martinat si è pronunciato in riferimento all'articolo precedente.

UGO MARTINAT. Se lei ha notato, avevo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12, che è stato dichiarato inammissibile. Se avesse la pazienza di andarsi a rileggere quell'emendamento, forse capirebbe perché abbiamo presentato l'emendamento 13.1.

**PRESIDENTE.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Martinat 13.1. Gli emendamenti Bargone 13.3, Rizzi 13.5 e 13.4 del relatore sono inammissibili in quanto riferiti a parti non modificate dal Senato.

**AUGUSTO RIZZI.** Ovviamente, in conseguenza delle modifiche approvate, l'emendamento 13.7 deve intendersi riformulato con riferimento al 1996.

**ANTONIO BARGONE.** Lo stesso vale per il mio emendamento 13.6.

**PRESIDENTE.** Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bargone 13.6 e Rizzi 13.7 nei quali la parola « 1997 » va sostituita con « 1996 », per coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 9. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 13.8, al quale è riferito il subemendamento Bonsignore 0.13.8.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e sul quale il relatore si rimette alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bargone 13.9. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare gli emendamenti 13.20, 13.21 e 13.22.

**AUGUSTO RIZZI.** Li ritiro.

**PRESIDENTE.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Tripodi 13.23.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

**UGO MARTINAT.** Il nostro emendamento 13.1, interamente sostitutivo dell'articolo 13, sui consorzi stabili di imprese (fra l'altro, non a caso nella rubrica proponiamo di ripristinare le parole « di imprese »), è volto a ripristinare il testo approvato da questo ramo del Parlamento e che il Senato ha in larga misura modificato.

Per quanto riguarda i primi due commi, di cui parlava il collega Testa, probabilmente se egli rileggesse attentamente non solo l'articolo 12 così come è stato approvato ma anche il nostro emendamento interamente sostitutivo che è stato dichiarato inammissibile, si renderebbe conto dell'esistenza di un collegamento specifico, che di fatto è una variante sostanziale della lettera b) dell'articolo 12. Esiste certamente un problema di cooperative ma il testo approvato dal Senato non offre la possibilità di un legame altrettanto ampio quale quello previsto dal testo approvato dalla Camera. Quindi, raccomando l'approvazione dell'emendamento 13.1 interamente sostitutivo dell'articolo 13.

**ANTONIO BARGONE.** Presidente, prima nella mia dichiarazione avevo parlato di voto superficiale e questa espressione mi era stata contestata. Credo invece che si sia trattato proprio di questo. Noi siamo favorevoli all'emendamento Martinat 13.1, perché è esattamente il testo che la Camera aveva approvato con un nostro emendamento riferito a quella parte che il Senato ha ritenuto di spostare all'articolo 12 per ragioni di coerenza del testo.

**UGO MARTINAT.** È una parte.

**ANTONIO BARGONE.** No, è esattamente quello. Infatti, la Camera aveva approvato il testo senza l'attuale articolo 12, introdotto dal Senato per disciplinare in maniera più articolata e più organica la materia.

Se approviamo l'emendamento Martinat 13.1, risolviamo anche il problema che si è posto prima con quel voto e addirittura non ci sarebbe neanche bisogno di attendere il responso della Presidenza della Camera sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore. Quindi, invito la Commissione ad approvare l'emendamento Martinat 13.1. Invito a questo punto l'onorevole Martinat a cambiare opinione rispetto al voto prece-

dentemente espresso ed a votare il suo emendamento perché in questo modo risolve il problema.

ELIO VITO. Annuncio il mio voto contrario a questo emendamento dell'onorevole Martinat. Desidero poi porre un problema ed avanzare una richiesta. Chiedo cioè di votare per parti separate l'emendamento 13.1, nel senso di votare separatamente il secondo e il terzo periodo del comma 2 di tale emendamento, che - ecco il problema - ritengo siano preclusi dall'approvazione del mio emendamento 12.3.

PRESIDENTE. L'unico che ha - devo ammetterlo - le idee chiare è l'onorevole Vito, perché va avanti per la sua strada. Altri colleghi non si rendono conto e, con ogni probabilità, trascinati dalla sua convinzione dialettica, poi votano esattamente contro le proprie aspettative, con i risultati che poi vediamo.

FRANCESCO MARENCO. Lei non faccia commenti sui voti espressi precedentemente! Altrimenti cominciamo noi a fare commenti sulle votazioni!

PRESIDENTE. No, per carità, collega, sto ragionando sulla possibilità di considerare preclusa una parte dell'emendamento 13.1 a seguito di precedenti votazioni.

FRANCESCO MARENCO. Non faccia commenti che non servono.

PRESIDENTE. L'onorevole Vito ha chiesto di votare per parti separate l'emendamento 13.1. Vorrei sapere esattamente a quali parti si riferisca.

ELIO VITO. Naturalmente, la mia richiesta è formulata in via subordinata alla eccezione relativa alla preclusione. La prima questione che pongo è che quelle parti sono precluse. Se lei non le dovesse ritenere precluse, allora chiedo che si proceda alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Non ritengo che questa parte dell'emendamento 13.1 possa essere considerata preclusa dalla votazione verificatasi in sede di esame dell'articolo 12, in quanto si tratta di un contesto del tutto diverso. Pertanto, porrò in votazione l'emendamento per parti separate, secondo la richiesta avanzata dall'onorevole Vito.

ELIO VITO. Presidente, vi è un'evidente letteralità di norme su cui insiste l'emendamento 13.1 e pertanto non si pone alcuna questione interpretativa. Comunque, se vuole, possiamo anche a questo proposito interpellare il Presidente della Camera. A me tuttavia appare evidente la preclusione rispetto alla votazione precedente.

UGO MARTINAT. Chiediamo il parere del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Ritengo che la preclusione non riguardi neppure la parte relativa alle imprese associate, in quanto la precedente votazione era riferita ad imprese consorziate, cioè a qualcosa di completamente diverso.

ELIO VITO. Su questo chiedo che venga consultata la Presidenza della Camera. L'emendamento è precluso, abbiamo già votato ed è una norma generale quella per la quale non si può votare due volte sulla stessa cosa.

PRESIDENTE. L'emendamento non può essere considerato precluso perché è formulato in termini diversi e riferito a soggetti diversi.

ANTONIO BARGONE. Si tratta di due cose completamente diverse: l'articolo 12 parlava di imprese e di società, mentre l'articolo 13 parla di consorzi stabili; si tratta quindi di soggetti giuridicamente diversi. La norma in esame prevede per i consorzi stabili una disciplina differente, mentre quella contenuta all'articolo 12 era una disciplina di carattere generale. Pertanto, quella in esame è una norma

che non ha nulla a che fare con la precedente, non vi è neppure l'ombra di una sovrapposizione di norme.

GIUSEPPE BOTTA. Vorrei fare osservare che, dopo alcune affermazioni di principio, nell'emendamento in esame si prevede che il sistema delle iscrizioni delle imprese che partecipano ai consorzi dovrà essere strutturato attraverso un regolamento, che a mio avviso è cosa del tutto diversa da quella votata nel precedente articolo.

ELIO VITO. Vorrei fare osservare che, al di là della parte contestata, l'emendamento 13.1 ripropone il testo approvato dalla Camera con qualche modifica di carattere formale. Ciò significa che si pongono due problemi: il primo rispetto all'articolo aggiuntivo presentato dal presidente, in base al quale quel famoso privilegio varrebbe solo per queste società cooperative, in quanto il comma 1 (che diventerebbe comma 2) dell'emendamento 13.1 fa salvo il principio generale per il quale i consorzi stabili di imprese debbono essere formati da imprese singolarmente in possesso dei requisiti richiesti; in secondo luogo, si pone il problema che l'emendamento Martinat è modificativo del testo approvato dal Senato proprio per quella parte che abbiamo già votato. A maggior ragione, quindi, presidente, vi è una preclusione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Vito avanza quindi richiesta formale di investire la Presidenza della Camera del giudizio di ammissibilità dell'emendamento 13.1.

FRANCESCO MARENCO. Si può sottoporlo a votazione e, nel caso in cui fosse respinto, non si porrebbe il problema della sua ammissibilità.

PRESIDENTE. Non è possibile ! Il regolamento non lo consente.

FRANCESCO MARENCO. A titolo di contributo per consentire la prosecuzione dei lavori della Commissione, ritiriamo l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Ciò agevolerebbe i nostri lavori solo nel caso in cui nessuno dichiarasse di farlo proprio.

ELIO VITO. Se l'emendamento viene ritirato, possiamo senz'altro proseguire.

GIROLAMO TRIPODI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. In questo caso, accantoniamo l'articolo 13 in attesa del parere del Presidente della Camera. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo successivo.

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

*(Riunione di imprese).*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni, i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter medesimo codice e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è ammessa a condizione che l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota

percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuna di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

4. È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma di impresa individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

5. Sono vietati l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,

che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione degli articoli 11 e 12, è diventato articolo 14:

#### ART. 14.

*(Riunione di concorrenti).*

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 9 e 10, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

5. Sono vietati le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

ART. 14.

*(Riunione di imprese).*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni, i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del medesimo codice e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è ammessa a condizione che l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuna di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

4. È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma di impresa indivi-

duale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

5. Sono vietati l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

14. 1.

Martinat, Buontempo.

*Al comma 2, dopo le parole dell'Amministrazione aggiungere le seguenti nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.*

14. 8.

Il Relatore.

*Al comma 5, dopo le parole Sono vietati aggiungere le seguenti le associazioni in partecipazione.*

\* 14. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

*Al comma 5, dopo le parole Sono vietati aggiungere le seguenti le associazioni in partecipazione.*

\* 14. 3.

Rizzi.

*Al comma 7, sopprimere le parole o della concessione.*

14. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani, Francesco Speranza.

*Al comma 7, dopo le parole impianti ed opere speciali inserire le seguenti e manufatti di rilevanza storico-artistica tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939.*

14. 7.

Turroni, Scalia, Ronchi

*Sopprimere il comma 8.*

14. 9.

Il Relatore.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano i requisiti di qualificazione richiesti ai sensi della presente legge possono associare altre imprese, qualificate ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, anche se per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo di lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.*

\* 14. 5.

Lusetti.

*Al comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano i requisiti di qualificazione richiesti ai sensi della presente legge possono associare altre imprese, qualificate ai sensi degli articoli 9, 10 e*

11, anche se per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo di lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

\* 14. 6.

Rizzi.

Poiché nessuno chiede di intervenire sull'articolo 14, in qualità di relatore esprimerò i pareri sugli emendamenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1 Martinat, 14.2 Bargone, 14.3 Rizzi; dichiaro inammissibili gli emendamenti Tripodi 14.4, Turroni 14.7, Lusetti 14.5 (a proposito del quale, qualora non venisse ritirato, esprimerei parere contrario). Quanto all'emendamento 14.6 Rizzi, invito il presentatore a ritirarlo, altrimenti dichiaro su di esso parere contrario. Raccomando l'approvazione degli emendamenti del relatore 14.8 e 14.9.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo sugli emendamenti presentati è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Martinat 14.1.

FRANCESCO MARENCO. L'emendamento 14.1 propone il ripristino del testo approvato dalla Camera in prima lettura. Credo che i gruppi e i singoli colleghi presenti in quest'aula ricorderanno il voto espresso in occasione del precedente esame del provvedimento da parte di questa Commissione.

Posso anche comprendere il fatto che il relatore ed il Governo si esprimano in senso contrario al nostro emendamento, il quale non è altro che la riformulazione di un atto approvato a grande maggioranza da questa Commissione.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di voto dei colleghi che vorranno intervenire, vorrei capire lo spirito che è invalso in questa Commissione a proposito dell'esigenza di portare a buon termine (non quindi in qualsiasi modo) una legge importante come quella al nostro esame.

Confermo pertanto il nostro voto favorevole sull'emendamento 14.1, che reca la firma dei colleghi Martinat e Buontempo, in attesa di ascoltare le dichiarazioni di voto dei colleghi che vorranno intervenire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martinat 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Bargone 14.2 e Rizzi 14.3, in ordine ai quali era stato avanzato un invito al ritiro.

ANTONIO BARGONE. Il nostro emendamento, identico a quello presentato dal collega Rizzi, favorisce la trasparenza.

In sostanza, l'articolo 14, al comma 5, vieta le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara. Ma lo stesso deve avvenire anche nel caso di associazioni in partecipazione, perché altrimenti si eluderebbe il divieto.

Ritengo pertanto di non poter ritirare l'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, onorevole Bargone, e in qualità di relatore rivedo il parere precedentemente espresso pronunciandomi in senso favorevole agli identici emendamenti Bargone 14.2 e Rizzi 14.3.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Bargone 14.2 e Rizzi 14.3.

*(Sono approvati).*

L'emendamento Rizzi 14.6 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento 14.9 del relatore, soppressivo del comma 8.

AUGUSTO RIZZI. Ritengo che sarebbe opportuno mantenere il comma 8 dell'articolo 14, introdotto dal Senato; anche se il testo non può essere considerato del tutto soddisfacente, la sua totale abrogazione eliminerebbe qualsiasi indicazione su che cosa si intenda per associazione temporanea di tipo verticale.

PRESIDENTE. Tale definizione era demandata al regolamento e per questo in qualità di relatore ho presentato l'emendamento 14.9, soppressivo del comma 8.

AUGUSTO RIZZI. Avevo concordato anch'io con tale impostazione.

GIUSEPPE BOTTA. Credo che la definizione in questione sia contenuta in altre leggi.

AUGUSTO RIZZI. In tal caso, non sarebbe necessario mantenere il comma 8 dell'articolo 14.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda i lavori scorporabili, sembra che il comma 8 del testo del Senato sia integrativo rispetto a quanto stabilito nel comma 7 e la materia non sarebbe rinviata al regolamento. Quindi, se si ritiene che la materia del lavoro scorporabile, che considero importante, sia da definire, si dovrebbe allora integrare la portata del regolamento previsto al comma 7.

PRESIDENTE. In qualità di relatore avevo proposto la soppressione del comma 8 soltanto in ragione di questo rinvio al regolamento. Se però i colleghi ritengono opportuno mantenere il comma

8 del testo del Senato, non ho nulla in contrario e ritiro l'emendamento 14.9.

ELIO VITO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.9 del relatore, fatto proprio dall'onorevole Vito.

*(È respinto).*

Constato l'assenza del presentatore dell'emendamento Lusetti 14.5; si intende pertanto che non insista per la votazione.

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

#### ART. 13.

*(Programmazione dei lavori pubblici).*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati o stanziabili. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare, per i quali siano stanziati o stanziabili le necessarie risorse finanziarie e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in

conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente che, qualora gli enti locali ne siano sprovvisti, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici.

3. Prima dell'adozione il progetto di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Le amministrazioni centrali e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Qualora l'esecuzione di un lavoro sia divisa in lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento l'esistenza di un progetto definitivo dell'intera opera, che deve essere fruibile da parte del committente e comprendere l'articolazione temporale dei lotti e i finanziamenti necessari per pervenire al completamento dell'opera nell'arco di un triennio. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

7. Fatti salvi i casi di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, le pubbliche amministrazioni erogatrici di finanziamenti non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche non ricomprese nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative.

9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sull'efficienza, sull'efficacia, sull'economicità e sulla convenienza delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale, anche sulla base della verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti.

10. Ai programmi di cui al comma 1 e alle relazioni di cui al comma 9 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 17, lettera c).

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 15:

#### ART. 15.

*(Programmazione dei lavori pubblici).*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel pro-

gramma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

*Al comma 1, sostituire le parole della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili con le seguenti* La verifica puntuale della validità dell'opera dovrà essere effettuata mediante l'analisi costi e benefici economici e sociali conseguibili effettuata sui contenuti dello studio di fattibilità del lavoro o del progetto; la detta analisi dovrà essere basata su dati statistici ufficiali o certificati da esperti del settore.

15. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Speranza.

Al comma 3 dopo la parola adozione inserire le seguenti il progetto è.

15. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Speranza.

Al comma 4, aggiungere alla fine, le parole che ne deve attestare la fruibilità.

15. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale,  
Calzolaio, Camoirano An-  
driollo, Cioni, Melilla, Enrico  
Testa, Zagatti.

Al comma 5, dopo le parole lavori pubblici inserire le seguenti di concerto con i Ministri interessati per le materie di propria competenza, e aggiungere, in fine, il periodo È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

15. 6.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Al comma 8 dopo le parole sulla funzionalità aggiungere le seguenti e sulla corretta rispondenza alle esigenze.

15. 3.

Rizzi.

All'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Competenze dei consigli).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti » e dopo le parole: « i piani terri-

toriali ed urbanistici », sono inserite le seguenti: « i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

\* 15. 01.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bo-  
nino, CiccioMessere, Tara-  
dash.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Competenze dei consigli).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti » e dopo le parole: « i piani territoriali ed urbanistici », sono inserite le seguenti: « i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

\* 15. 02.

Turroni, Scalia, Ronchi.

Gli emendamenti Tripodi 15.1 e Turroni 15.6 sono inammissibili in quanto non conseguenti a modifiche introdotte dal Senato. Raccomando l'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Vito 15.01 e Turroni 15.02. Invito i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ad eccezione che per gli identici articoli aggiuntivi 15.01 e 15.02 sui quali il parere è contrario.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 15.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 15.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

ANTONIO BARGONE. Ritiro l'emendamento 15.2.

FRANCESCO MARENCO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bargone 15.2, fatto proprio dall'onorevole Marenco.

Vorrei avere anche il voto dei democristiani.

FRANCESCO MARENCO. L'espressione del voto non può chiederla lei!

PRESIDENTE. Vorrei solo capire l'orientamento del gruppo democristiano in questa votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Bargone 15.2, fatto proprio dall'onorevole Marenco.

*(È approvato).*

L'emendamento Turrone 15.6 è inammissibile. Ricordo che l'onorevole Rizzi ha ritirato il suo emendamento 15.3.

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Vito 15.01 e Turrone 15.02. Su di essi esprimo parere favorevole.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo che il Governo ha espresso parere contrario su tali articoli aggiuntivi.

GIANCARLO GALLI. Annuncio il voto contrario sugli articoli aggiuntivi.

GIROLAMO TRIPODI. Annuncio il voto favorevole.

FRANCESCO MARENCO. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Vito 15.01 e Turrone 15.02 accettati dal relatore e non accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Ricordo che il Senato aveva soppresso l'articolo 14 del testo della Camera.

La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

*(Attività di progettazione).*

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un discipli-

nare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'at-

tività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi ad infrastrutture è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della introduzione

e soppressione di precedenti articoli, è diventato articolo 16:

ART. 16.

*(Attività di progettazione).*

1. La *progettazione* si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste

in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, al responsabile del procedimento se esterno all'amministrazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti

previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 16.

*Sopprimere l'articolo.*

16. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 1, sopprimere la parola definitiva.*

16. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 2, dopo le parole da realizzare comprendente aggiungere le seguenti la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili.*

16. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale,  
Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, dopo le parole soluzione prospettata aggiungere le seguenti anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili.*

16. 5.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 2, dopo le parole costi unitari medi aggiungere le seguenti standardizzati massimi.*

16. 4.

Bargone, Lorenzetti Pasquale,  
Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, sostituire la parola unitari con la seguente standardizzati.*

16. 18.

Il Relatore.

*Sopprimere il comma 3.*

16. 6.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Speranza.

*Al comma 3, dopo le parole delle superfici e dei volumi inserire le seguenti esistenti o da; dopo le parole sull'area interessata inserire le seguenti in verifiche*

ed accertamenti diagnostici per l'individuazione della consistenza delle strutture esistenti e di eventuali apparati decorativi di interesse storico-artistico tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

16. 16.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, dopo la parola dei tempi aggiungere le seguenti ed orientativamente, della forza occupazionale per squadre di lavoro e fasi di specializzazione.*

16. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 4, dopo le parole caratteristiche del territorio inserire le seguenti dei manufatti esistenti; dopo le parole idrologiche e sismiche inserire le seguenti di indagini conoscitive e storiche, di eventuali rilievi archeologici e architettonici; al penultimo periodo del comma, sostituire la parola: costruzione è con la seguente: esecuzione.*

16. 15.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6, in fine aggiungere le seguenti parole I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono essere redatti in conformità alle norme tecniche previste dalle direttive comunitarie e comportare comunque una spesa complessiva non superiore ai costi standards di cui all'articolo 4, comma 15, lettera b), quando essi siano noti.*

16. 8.

Bargone, Lorenzetti Pasquale,  
Calzolaio, Camoirano Andriollo,  
Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 6, in fine, inserire le parole* Il regolamento dovrà altresì prevedere che ai concessionari sia vietato subappaltare i lavori.

16. 19.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole e dal soprintendente del Ministero per i beni culturali e ambientali competente per territorio e materia, in caso di beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939.*

16. 14.

Tripodi, Scalia, Ronchi.

*Al comma 8 sopprimere le parole se esterno all'amministrazione.*

16. 9.

Rizzi.

*Al comma 8 sopprimere le parole con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori.*

16. 17.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 8, dopo le parole con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori aggiungere le seguenti e per gli oneri inerenti studi e ricerche necessari alla definizione dei progetti esecutivi di beni sottoposti a tutela in base alla legge n. 1089 del 1939.*

16. 13.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 9 sostituire le parole possono istituire con la seguente istituiscono.*

16. 10.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

Sopprimere il comma 10.

16. 11.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

Al comma 10, in fine, aggiungere le parole Ai concessionari è vietato subappaltare i lavori.

16. 12.

Tripodi, Ramon Mantovani,  
Francesco Speranza.

Gli emendamenti Tripodi 16.1 e 16.2, Bargone 16.4, Tripodi 16.6, Turrone 16.16, Tripodi 16.7, Turrone 16.15 e 16.14, Tripodi 16.10, 16.11, e 16.12 sono inammissibili in quanto non conseguenti a modifiche introdotte dal Senato. Ritiro l'emendamento 16.18, esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzi 16.9 ed invito i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

SAURO TURRONI. Ritiriamo l'emendamento 16.17.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turrone.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bargone 16.3, sul quale c'è l'invito al ritiro formulato dal relatore.

ELIO VITO. Presidente, ritengo che sia questo emendamento sia quello successivo Vito 16.5, possano essere approvati senza difficoltà. Con tali emendamenti, sostanzialmente analoghi, infatti, si vogliono aggiungere, al comma 2 dell'articolo 16, le parole: « anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili ». Non vorremmo che nella descrizione di questo progetto preliminare mancasse proprio un dato di raffronto rispetto a quelle che sono altre soluzioni possibili.

Del resto, si tratta dell'identica riproposizione del comma 2 dell'articolo 15 nel testo approvato dalla Camera. Credo

quindi che il relatore possa agevolmente modificare il suo parere contrario, a meno che non sia pregiudizialmente contro il presentatore dell'emendamento in questione.

ANTONIO BARGONE. Potrei anche ritirare il mio emendamento 16.3, signor presidente, ma se l'onorevole Vito insiste sul suo emendamento...

PRESIDENTE. Il relatore aveva espresso parere contrario per evitare che il progetto preliminare diventasse talmente complesso ed articolato, cioè con molteplici soluzioni e con tutta una serie di atti...

ELIO VITO. Ma sarebbero atti eventuali.

PRESIDENTE. Sì, ma in questo caso l'eventualità non esclude che possa divenire un obbligo il proporre soluzioni. Comunque, la Commissione è libera di votare come meglio crede.

Porrei in votazione congiuntamente gli emendamenti Bargone 16.3 e Vito 16.5, in quanto sostanzialmente identici. Se dovessi votarli separatamente, non saprei quale dei due votare per primo.

ANTONIO BARGONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 16.3.

FRANCESCO MARENCO. Lo faccio mio. Credo che lo spirito dell'emendamento 16.3 sia sufficientemente chiaro, nel senso che va aggiunta la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili. Si tratta, in sostanza, della stessa proposta dell'emendamento Vito 16.5, anche se formulata con parole inizialmente diverse, che però non cambiano la sostanza del discorso. Ritengo, quindi, che i due emendamenti possano essere votati congiuntamente.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che i due emendamenti debbano essere votati separatamente, in quanto sono comunque formulati in modo leggermente diverso

diverso l'uno dall'altro. Porrei quindi in votazione per primo l'emendamento Bargone 16.3 e successivamente, qualora questo sia respinto, l'emendamento Vito 16.5.

**FRANCESCO MARENCO.** Dichiaro allora di ritirare l'emendamento Bargone 16.3 che avevo fatto mio.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Vito 16.5, per il quale il relatore, rivedendo il parere in precedenza espresso, si rimette alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bargone 16.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Tripodi 16.19. S'intende che non insistano per la votazione. L'emendamento Turrone 16.14 è inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 16.9, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Turrone 16.13.

**SAURO TURRONI.** Dichiaro di ritirare tale emendamento, così come il 16.17.

**FRANCESCO MARENCO.** Faccio mio l'emendamento Turrone 16.3.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Turrone 16.13, fatto proprio dall'onorevole Marengo, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Gli emendamenti Tripodi 16.10, 16.11 e 16.12 sono inammissibili

**FRANCESCO MARENCO.** Vorrei sapere per quale ragione sia stato dichiarato inammissibile l'emendamento Tripodi 16.12.

**PRESIDENTE.** Perché è riferito ai subappalti, quindi è estraneo alla materia.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato, di cui ho già dato lettura, con le modifiche testé apportate.  
*(È approvato).*

**UGO MARTINAT.** Signor presidente, chiedo una breve sospensione della seduta.

**GIUSEPPE BOTTA.** Sono contrario alla sospensione della seduta, perché sarei impossibilitato a parteciparvi alla ripresa dei lavori.

**AUGUSTO RIZZI.** Mi dichiaro anch'io contrario alla richiesta di sospendere la seduta.

**PRESIDENTE.** Ritengo di poter accogliere la richiesta di una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 14,20.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che questa mattina è stata sollevata una questione circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.01.

Comunico che tale articolo aggiuntivo, che ho provveduto a sottoporre al Presidente della Camera, non è, ad avviso della Presidenza della Camera, precluso dall'approvazione dell'emendamento Vito riferito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, in quanto dà seguito ad una delle conseguenze possibili della soppressione del periodo in questione.

L'articolo aggiuntivo non appare inoltre inammissibile in terza lettura essendo in diretta connessione con la soppressione del secondo periodo della lettera b). Semmai, ad avviso della Presidenza della

Camera, un problema di ammissibilità avrebbe potuto porsi in relazione all'emendamento Vito, che sopprime una norma sostanzialmente esistente in entrambi i testi approvati dalle due Camere.

Dobbiamo pertanto passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo 12.01.

**GIANCARLO GALLI.** Signor presidente, chiedo una pausa di riflessione per valutarne l'effettiva portata di questo articolo aggiuntivo.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo considera positivo questo articolo aggiuntivo, anche perché ritiene opportuno superare la cosiddetta gabbia dell'albo dei costruttori. In pratica si permette alle associazioni di imprese, siano esse cooperative, private o consorzi, di collaborare insieme per la formazione di grandi gruppi, al fine di partecipare a gare per lavori importanti. Se vogliamo far progredire il settore dobbiamo favorire in ogni modo le fusioni e le concentrazioni di imprese. Sono pertanto favorevole ad ogni forma di aggregazione ed in questo senso ritengo opportuno votare e approvare l'articolo aggiuntivo in questione. Non dobbiamo sempre fare dei distinguo, calcolare se conviene più ad una categoria o all'altra: in questo caso l'approvazione dell'articolo aggiuntivo conviene a tutti, all'intero settore delle costruzioni se vogliamo che esso progredisca. Andiamo verso la libertà, verso il progresso!

**GIUSEPPE BOTTA.** Signor ministro, mi domando perché non sia stato fatto prima!

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Mi sono sempre battuto come ho potuto!

**GIUSEPPE BOTTA.** Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole a questo articolo aggiuntivo, però un momento di riflessione...

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Domandiamolo all'ANCE!

**GIUSEPPE BOTTA.** Cosa mi importa dell'ANCE! Non sono né costruttore né sostenitore! L'unica cosa che mi interessa è studiare bene ed a fondo gli effetti che potranno derivare dall'approvazione di questo articolo aggiuntivo. Noi, lo ribadiamo, siamo favorevoli nella sostanza, vogliamo però approfondire la questione per esaminare se è necessario o meno apportare delle correzioni. Proponiamo pertanto di votarlo al termine dell'articolo.

**ANTONIO BARGONE.** Anch'io ritengo opportuno valutare preventivamente l'effetto che si avrà con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, il cui esame però non potrà avvenire dopo l'approvazione dell'intero articolato. Questa per noi è un'ipoteca sul testo:

**GIUSEPPE BOTTA.** Questa malignità la dici adesso.

**ANTONIO BARGONE.** Non è una malignità e non mi riferivo a te. A nostro giudizio questo articolo aggiuntivo non può essere esaminato dopo tutti gli altri articoli della legge. Se vi è la necessità di una riflessione accantoniamolo pure per un po', ma tra un paio di articoli dovremo pur votarlo.

**ELIO VITO.** Signor presidente, personalmente sono dell'avviso di votarlo subito e di respingerlo. Il gruppo della democrazia cristiana, che ha votato a favore del mio emendamento, ha chiesto una sospensione e questo credo sia un fatto apprezzabile, Bargone non l'apprezza, per cui lo si voti e lo si respinga!

**ANTONIO BARGONE.** Sei esentato dall'interpretare il mio pensiero.

**ELIO VITO.** La richiesta di sospensione non è stata fatta da qualcuno che ha votato contro il mio emendamento, bensì da chi ha votato a favore.

UGO MARTINAT. Credo che la pausa di riflessione chiesta dal gruppo della democrazia cristiana e la richiesta del gruppo del PDS, che la pausa stessa non sia lunghissima, mi induce a rinnovare la proposta avanzata poco fa al presidente, ossia che la sospensione natalizia faccia bene a tutti. Ho riscontri che domani mattina il Senato non sarà affatto pronto ad accogliere questa legge. Ritengo pertanto che una pausa di riflessione sia quanto meno opportuna per esaminare tutti gli emendamenti presentati che potranno essere votati in una prossima seduta da tenere i primi di gennaio.

AUGUSTO RIZZI. Arrivati a questo punto credo sia difficile pensare di licenziare in giornata la legge. Ritengo che la proposta, formulata all'inizio della ripresa, di rivederci il pomeriggio di lunedì 10 gennaio sia opportuna. Sono dell'avisò però che l'articolo aggiuntivo 12.01 possa essere votato oggi (preannuncio il mio voto favorevole su di esso) in modo da esaurire la trattazione dei primi 16 articoli della legge.

UGO MARTINAT. Manca l'articolo 13!

PRESIDENTE. Esso è consequenziale.

ANTONIO BARGONE. Grazie al gruppo del Movimento sociale-destra nazionale, che ha posto il veto alla deroga durante l'esame della finanziaria, abbiamo potuto riflettere a lungo ed ora giunti a questo punto non comprendo su cosa ancora dovremmo riflettere. Il rinvio avrebbe soltanto l'obiettivo, tenuto conto del contesto in cui siamo, di non far approvare il provvedimento al nostro esame. Dobbiamo soltanto prendere atto che vi sono volontà in questa direzione; per quanto ci riguarda vogliamo continuare l'esame di tutto l'articolato entro la giornata di oggi, per consentire al Senato entro domani di pronunciarsi sul provvedimento.

GIANCARLO GALLI. Ricordo che già ieri mattina quando è iniziata la discus-

sione sugli emendamenti all'articolo 1, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ho invitato i colleghi ad una grande dose di « realismo politico » concentrando la nostra attenzione su alcuni particolari aspetti del provvedimento. Purtroppo, si sono registrati continui mutamenti rispetto al testo varato dal Senato e agli emendamenti presentati. È evidente che nel momento in cui la discussione si fa più ampia e si cercano nuove soluzioni rispetto a voti precedentemente espressi, inevitabilmente ci si trova di fronte ad alcune novità e non di scarsa portata, come quella contenuta nell'emendamento presentato dal collega Rizzi, fatto proprio dal relatore.

Condividiamo le opinioni del Governo ed in questo senso possiamo fare un atto di fiducia nei confronti del ministro Merloni, però non consento che a questo punto si dica che il gruppo della democrazia cristiana è contro l'approvazione del provvedimento, dal momento che abbiamo rinunciato a presentare emendamenti ed eravamo pronti ad approvare il testo trasmessoci dal Senato.

ANTONIO BARGONE. Tutto ciò non vi ha impedito di votare l'emendamento presentato dal collega Vito!

GIANCARLO GALLI. Il gruppo della democrazia cristiana non ha presentato 400 emendamenti, né ha preteso di instaurare un braccio di ferro con il Senato per tutta una serie di problemi. Abbiamo chiesto di concentrare l'attenzione della Commissione su alcuni particolari aspetti del provvedimento. Purtroppo, il nostro atteggiamento non è stato compreso. Come ho già detto abbiamo invitato al realismo politico; tuttavia, poiché il nostro sistema è fondato sul bicameralismo nessuno ci impedisce di trasmettere al Senato un nuovo testo. Comunque, non erano certamente queste le intenzioni del gruppo della democrazia cristiana.

Non accettiamo che vengano accusati coloro che chiedono un rinvio per un approfondimento dei punti più importanti della legge; io non sono in grado di dire

se l'emendamento presentato dal collega Rizzi e fatto proprio dal relatore abbia o meno una rilevante portata. Avevo rinunciato a seguire personalmente l'esame del provvedimento ma dal momento che i colleghi interessati non sono presenti, dopo aver dato fiducia al ministro ed eventualmente votato l'emendamento presentato, sarei costretto comunque a chiedere un rinvio dei nostri lavori in quanto non sono in grado di valutare gli emendamenti che propongono una serie di problemi completamente nuovi.

**PRESIDENTE.** Vorrei esprimere ad alta voce un sentimento che attraversa il mio animo in qualità di presidente della Commissione. Avevo iniziato ieri il mio lavoro con grande impegno e sacrificio, svolgendo contemporaneamente il ruolo di presidente e di relatore, ed ero convinto che con ogni probabilità, illudendomi, nella stessa giornata di ieri o al più tardi questa mattina si sarebbe potuto approvare il provvedimento al nostro esame.

Mi rendo conto che le necessità più che giustificate di tutte le componenti politiche inducano i colleghi a voler puntualizzare tutta una serie di problemi così come è loro diritto. Anche il relatore era favorevole a che il confronto, così come ha sottolineato il collega Galli, si limitasse ad alcuni articoli del provvedimento anche per il dovuto rispetto che dobbiamo avere nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Non dobbiamo essere presuntuosi al punto di dire che tutto quello che facciamo noi va bene e tutto quello che fa il Senato è sbagliato. Quindi, una valutazione incrociata era sicuramente d'obbligo e doverosa da parte nostra. Chiedo scusa se alcune impuntature e forse anche la stanchezza di fronte ad alcuni interventi dei colleghi non hanno contribuito a distendere gli animi; purtroppo, anche questa breve pausa non ha mutato i termini della questione.

Sono convinto che da parte di molti di noi se non di tutti vi sia la volontà di approvare il provvedimento, anche perché

non giova a nessuno non approvare la legge sugli appalti, né alle opposizioni né alla maggioranza. Credo che l'approvazione della legge qualificerebbe il Governo, questa legislatura e la nostra Commissione, così come sono convinto (si tratta di una valutazione personale) che diventi difficile per il Presidente della Repubblica sciogliere il Parlamento senza un dibattito in Assemblea, senza una motivazione di carattere politico che dia un minimo di dignità sia alla Camera sia al Senato. Quindi, al di là della presentazione di una mozione che imporrà di esprimere fiducia o meno al Governo, sono certo che non sarà possibile sciogliere le Camere durante le festività natalizie.

Non riesco a valutare in pieno se sia o meno opportuno votare l'articolo aggiuntivo 12-bis (non vorrei creare motivi di tensione); non serve a nessuno un gioco delle parti al massacro. Il collega Vito questa mattina, come era suo diritto, ha fatto valere le proprie ragioni, ed io mi sono trovato di fronte ad una riserva del Presidente della Camera contraria alla votazione dell'emendamento. Vorrei però che non si dimenticasse il clima nel quale abbiamo svolto i nostri lavori, ma al di là di ciò, giustamente il ministro sostiene la necessità di varare una legge trasparente che non uccida le nostre imprese. Se, infatti, uccidiamo le imprese, possiamo anche scendere sulle piazze a difendere i lavoratori ma non risolviamo i problemi.

La Camera, come è noto, è stata convocata l'11 gennaio alle 17. Se i colleghi sono d'accordo, io sarei dell'idea di convocare la Commissione per il giorno 10 gennaio alle 17. Vorrei raccomandare ai colleghi, un'attenta lettura degli emendamenti che nel tempo sono andati stratificandosi. Le regole del gioco devono essere chiare a tutti, poi ognuno è libero di schierarsi da una parte o dall'altra; quello che non consentirò sarà la presentazione di emendamenti che nascondono o non chiariscono determinate posizioni. È giusto che la maggioranza e le opposizioni svolgano il proprio

ruolo, che il verdetto di una votazione venga accolto senza ricatti, senza reazioni né da una parte né dall'altra.

Auguro a tutti un buon Natale e sono certo che la volontà politica di tutti è di arrivare alla conclusione dell'esame del provvedimento. Sia certo il ministro che solo di fronte ad uno scioglimento delle Camere durante le festività natalizie, la Commissione e le varie rappresentanze parlamentari non potranno approvare la legge. Proprio per dare un segnale importante al Capo dello Stato, ritengo che la Commissione potrà riunirsi il giorno precedente la riapertura dell'Assemblea ed essere in grado, per le ore 17 del giorno successivo, di esprimere il voto finale sul provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, ritengo si possa procedere come da me proposto.  
*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è dunque rinviato alla seduta del 10 gennaio 1994.

**La seduta termina alle 14,35.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1994.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-8LG-21  
Lire 1500